

Ente di Sviluppo Agricolo

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE

Ufficio Affari Legali Ordinari;

Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 136 DEL 14/04/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

REP. N. DEL

OGGETTO: Causa E.S.A./S.I.A. (Studio Ingegneri Associati con sede in Milano) e Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana: sentenza n.1023/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, I sez. Civile, nel giudizio R.G. n.2193/2015, pubblicata il 20/05/2019. Esecuzione sentenza: restituzione spese di lite di primo grado al S.I.A. e pagamento del compenso all'Avv. Claudia Rappa, per l'attività professionale prestata nell'interesse dell'E.S.A.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con decreto ingiuntivo n°2241/2011 notificato a questo Ente in data 05/07/2011 il Tribunale di Palermo aveva ingiunto all'E.S.A. di pagare al SIA - Studio Ingegneri Associati di Milano - in persona degli associati Madoni Ing. Giancarlo, Sallusto Ing. Giovanni, De Boni Ing. Luigi e Nielsen Ing. Paul Erik la complessiva somma di €515.274,86 oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese e quant'altro, a titolo di compensi professionali dovuti per l'incarico di consulenza ed assistenza alla progettazione esecutiva prestata allo staff tecnico dell'E.S.A. per "lo sfangamento del serbatoio Olivo e della condotta adduttrice di valle per l'ispezione e l'eventuale intervento sul manto di tenuta per il rialzo della bocca di presa dello scarico di fondo";
- che l'ESA, patrocinato inizialmente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, successivamente, a seguito della chiamata in causa dell'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, per una evidente situazione di conflitto tra E.S.A. e Assessorato, in presenza della quale l'Avvocatura ha dovuto assumere il patrocinio organico ed esclusivo dell'Assessorato Regionale, declinando quello di questo Ente con nota fax del 16/01/2012, con Delibera n°39/Comm. ad Acta del 29/02/2012 aveva proceduto alla nomina dell'Avv. Claudia Rappa del foro di Palermo;
- che il giudizio si definiva con esito favorevole per questo Ente, gs sentenza n°2061/2015 del 15/01/2015 del Tribunale Ord. di Palermo, resa nel giudizio R.G. 10978/11, depositata, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec il 23/03/2015 presso l'Avv. Rappa, con la quale il Giudice in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ESA ha revocato il decreto ingiuntivo n°2241/2011 emesso dal Tribunale di Palermo in data 17/06/2011 in favore dello Studio Ingegneri Associati per l'importo di €515.274,86, oltre interessi ed accessori; ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dallo stesso SIA nei riguardi dell'Ente e dell'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana; ha compensato le spese processuali per metà e condannato lo Studio Ingegneri Associati a rifondere all'Ente e all'Assessorato Energia la restante parte, che per l'ESA ha liquidato nella misura di €5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge, mentre per l'Assessorato per €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge;
- che lo Studio Ingegneri Associati ha proposto appello, con atto notificato il 21/10/2015, con il quale ha chiesto la parziale riforma della sopramenzionata sentenza n°2061/2015 emessa dal Tribunale di Palermo, che venisse rigettata l'opposizione svolta dall'ESA e confermato il decreto ingiuntivo n°2241/2011 del medesimo Tribunale;

- che alla luce di tale menzionata impugnazione l'E.S.A. ha ritenuto di costituirsi in giudizio per avversare le richieste di controparte e non potendo ancora accedere alla difesa erariale per il persistente conflitto d'interesse con l'Assessorato, parimenti citato, ha ritenuto opportuno per continuità di difesa, oltre che consentito (ai sensi degli artt.14, comma 1-lett.2) e 16, comma 5 delle "Disposizioni interne per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi in economia" approvate con Delibera Comm. ad Acta n°215 del 07/12/2012, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di vigilanza n°342 del 05/01/2012), affidare all'Avv. Claudia Rappa del Foro di Palermo il mandato di rappresentanza dell'Ente anche per il giudizio di gravame, giusta Delibera n.73/C.S. del 30/12/2015 e successiva Determina D.G. n.35 del 29/04/2016;

- che istauratosi anche in questa fase il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione;

- che con pec del 21/05/2019, l'Avv. Claudia Rappa ha trasmesso all'E.S.A. la sentenza di appello con la quale la Corte di Palermo, in accoglimento delle difese dell'E.S.A. (i cui atti difensivi sono stati acquisiti agli atti) ha rigettato il ricorso in appello avversario, quello proposto dal S.I.A., confermando dunque la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo di S.I.A. con cui chiedeva all'E.S.A. il pagamento per compensi professionali di €515.274,86 oltre a quant'altro, e ove ha statuito che *"in considerazione della particolare evoluzione della vicenda contrattuale, che si protrae da circa un quindicennio tra mutamenti normativi e conseguenti incertezze di parte pubblica (.....), si ravvisano ragioni gravi ed eccezionali per compensare, tra tutte le parti, le spese di lite, tanto di primo grado- in accoglimento del quarto motivo d'impugnazione, perciò in parziale riforma della sentenza- che di appello"*;

VISTA la sentenza n.1023/2019, pubblicata il 20/05/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio R.G. n.2193/2019;

CONSIDERATO che, sulla base della soprariportata statuizione di secondo grado l'E.S.A. deve restituire allo Studio S.I.A. l'importo di €5.000,00 a titolo di spese di primo grado (a suo tempo da questo erogato direttamente al legale dell'E.S.A. -vedasi quietanza di pagamento del 06/11/2015 Avv. Rappa);

PRESO ATTO che tale ultima statuizione del Giudice di Appello (pag.11 e 12 della sentenza, ultimi capoversi) è stata ritenuta corretta dall'Avv. Rappa e inoltre certamente marginale rispetto all'intero quantum di causa, gs. sua pec del 21/05/2019;

ATTESO che con la pec datata 21/05/2019, l'Avv. Claudia Rappa ha altresì chiesto il pagamento del compenso professionale per il giudizio di appello promosso dallo Studio Ingegneri Associati S.I.A. nei confronti di E.S.A. in forza ed esecuzione della deliberazione di incarico n.73 del 30/12/2015 e del disciplinare d'incarico e che sulla base della parcella pro forma ammonta ad €12.862,14 (di cui €8.815,00 per compenso, €1.329,25 per spese generali ex art.13, €405,49 per CPA, €2.319,40 per IVA) al lordo della ritenuta d'acconto di €2.027,45;

VISTA la delibera n.73/C.S. del 30/12/2015 con la quale si è approvato:

- la costituzione in giudizio dell'E.S.A., chiamato dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, nel procedimento promosso dallo S.I.A. Studio Ingegneri Associati, anche nei confronti dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana con l'atto di appello notificato in data 21/10/2015 con udienza il 01 febbraio 2016 al fine di resistere alle pretese della controparte che chiede la parziale riforma della sopramenzionata sentenza n°2061/2015 emessa dal Tribunale di Palermo favorevole a questo Ente;

- di affidare il patrocinio dell'Ente all'Avv. Claudia Rappa del foro di Palermo;

- il disciplinare d'incarico e la parcella presuntiva di determinazione del compenso professionale il cui importo complessivo è determinato in € 12.862,14, gs. art.9, comma 2 D.L.1/2012 – artt.1-11 D.M. 140/2012;

- di assegnare la somma di €12.862,14 a copertura di tutte le superiori spese nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015;

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali, ivi compresa la conferma dell'impegno definitivo della somma effettivamente occorrente; nel rispetto delle norme vigenti;

VISTA la Determina D.G. n.35 del 29/04/2016 con la quale si approva di utilizzare l'assegnazione della somma di €12.862,14, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad €2.027,45, nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, gs. deliberazione n.73/C.S. del 30/12/2015, confermando l'impegno definitivo al Cap.78 della somma effettivamente occorrente di € 12.862,14 lorde nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015;

RITENUTO che occorre procedere all'esecuzione della summenzionata sentenza n. n.1023/2019, pubblicata il 20/05/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, la quale, statuendo la compensazione integrale tra le parti sia delle spese del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, decreta sostanzialmente la restituzione allo Studio Ingegneri Associati della somma di €5.000,00, nonché il pagamento in favore

del proprio legale del compenso stabilito per la prestazione professionale espletata, che ammonta a complessivi €12.862,14, al lordo della ritenuta d'acconto di €2.027,45 con un onere complessivo per questo Ente di €17.862,14 su diversi capitoli di spesa ed in particolare sul Cap.92 per quanto attiene alla somma da versare allo Studio Ingegneri Associati e sul Cap.78 sul quale risulta già impegnato il compenso dell'Avv. Claudia Rappa per la sua prestazione professionale, gs deliberazione di incarico n.73 del 30/12/2015 e conseguenziale Determina D.G. n.35 del 29/04/2016;

RITENUTO tale onere non differibile e la cui mancata sollecita esecuzione esporrebbe questo Ente ad aggravii di spese e danni all'Erario;

VISTI:

- il pro forma di fattura del compenso dell'Avv. Claudia Rappa;
- la certificazione di tracciabilità col documento di identità e il codice fiscale della stessa professionista;

ACCERTATO che la suddetta Avv. Claudia Rappa, dall'inizio del giudizio di appello (febbraio 2016) non è mai stata retribuita neppure a titolo di acconto, non avendo neppure in precedenza fatto richieste in merito;

RITENUTO altresì che per le motivazioni di cui in premessa la spesa inerente la restituzione al S.I.A. degli €5.000,00 è da ritenersi urgente e possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione provvisoria del bilancio 2019 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante qual'è la sentenza n.1023/2019, pubblicata il 20/05/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio R.G. n.2193/2019;

VISTA la nota prot. n.27995 del 05/07/2019, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 punto 8.3 dell'atto 4/2 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31/07/2019;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto;

PROPONE:

- di prendere atto della sentenza n.1023/2019, pubblicata il 20/05/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio R.G. n.2193/2019 con la quale la Corte di Palermo, in accoglimento delle difese dell'E.S.A. ha rigettato il ricorso in appello avversario, quello proposto dal S.I.A., confermando dunque la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo di S.I.A. con cui chiedeva all'E.S.A. il pagamento per compensi professionali di €515.274,86 oltre a quant'altro, e ove ha statuito che *"in considerazione della particolare evoluzione della vicenda contrattuale, che si protrae da circa un quindicennio tra mutamenti normativi e conseguenti incertezze di parte pubblica (.....), si ravvisano ragioni gravi ed eccezionali per compensare, tra tutte le parti, le spese di lite, tanto di primo grado- in accoglimento del quarto motivo d'impugnazione, perciò in parziale riforma della sentenza- che di appello"*;
- di procedere alla sua esecuzione e quindi, stante la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di I e II grado, procedere alla restituzione allo Studio Ingegneri Associati della somma di €5.000,00, conseguentemente procedere al pagamento in favore del proprio legale, Avv. Rappa Claudia, del compenso stabilito per la prestazione professionale espletata, che ammonta a complessivi €12.862,14, al lordo della ritenuta d'acconto di €2.027,45 con un onere complessivo per questo Ente di €17.862,14;
- per l'effetto, per quanto attiene alle somme da restituire allo S.I.A., di impegnare la somma di €5.000,00 sul cap.92 del bilancio di previsione 2019, giusta autorizzazione di cui alla nota prot.n.27995 del 05/07/2019;
- di utilizzare per quanto attiene al pagamento della parcella dell'Avv. Claudia Rappa la somma impegnata sul Cap.78 giusta delibera n.73/C.S. del 30/12/2015 e conseguenziale Determina D.G. n.35 del 29/04/2016 ammontante ad €12.862,14, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad €2.027,45;
- di disporre i relativi pagamenti in favore dello S.I.A. (Studio Ingegneri Associati) con sede in Milano della somma di €5000,00 e dell'Avv. Claudia Rappa della somma di €10.834,69 al netto della ritenuta d'acconto da versare di €2.027,45.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
del Personale ed Ademp. Disciplinari
Dr. Domenico D'Aquila

Il Responsabile del Procedimento
Dotessa Antonella Micciché

Ente di Sviluppo Agricolo

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE

Ufficio Affari Legali Ordinari;

Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° _____ DEL _____

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

REP. N. _____ DEL

OGGETTO: Causa E.S.A./S.I.A. (Studio Ingegneri Associati con sede in Milano) e Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana: sentenza n.1023/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, I sez. Civile, nel giudizio R.G. n.2193/2015, pubblicata il 20/05/2019. Esecuzione sentenza: restituzione spese di lite di primo grado al S.I.A. e pagamento del compenso all'Avv. Claudia Rappa, per l'attività professionale prestata nell'interesse dell'E.S.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

AREA AFF. GEN. LI E COMUNI – FONDO DI ROTAZIONE

IL Dirigente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL Dirigente

Dr. Giuseppe Muscarella

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

**ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.l, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino.

VISTA la nota prot. 21820 del 07/09/2016 dell' Assessorato Regionale dell' Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della sentenza n.1023/2019, pubblicata il 20/05/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio R.G. n.2193/2019 con la quale la Corte di Palermo, in accoglimento delle difese dell'E.S.A. ha rigettato il ricorso in appello avverso, quello proposto dal S.I.A., confermando dunque la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo di S.I.A. con cui chiedeva all'E.S.A. il pagamento per compensi professionali di €515.274,86 oltre a quant'altro, e ove ha statuito che *"in considerazione della particolare evoluzione della vicenda contrattuale, che si protrae da circa un quindicennio tra mutamenti normativi e conseguenti incertezze di parte pubblica (.....), si ravvisano ragioni gravi ed eccezionali per compensare, tra tutte le parti, le spese di lite, tanto di primo grado- in accoglimento del quarto motivo d'impugnazione, perciò in parziale riforma della sentenza- che di appello"*;
- di procedere alla sua esecuzione e quindi, stante la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di I e II grado, procedere alla restituzione allo Studio Ingegneri Associati della somma di €5.000,00, conseguentemente procedere al pagamento in favore del proprio legale del compenso stabilito per la prestazione professionale espletata, che ammonta a complessivi €12.862,14, al lordo della ritenuta d'acconto di €2.027,45 con un onere complessivo per questo Ente di €17.862,14;
- per l'effetto, per quanto attiene alle somme da restituire allo S.I.A., di impegnare la somma di €5.000,00 sul cap.92 del bilancio di previsione 2019, giusta autorizzazione di cui alla nota prot.n.27995 del 05/07/2019;
- di utilizzare per quanto attiene al pagamento della parcella dell'Avv. Claudia Rappa la somma impegnata sul Cap.78 giusta delibera n.73/C.S. del 30/12/2015 e conseguenziale Determina D.G. n.35 del 29/04/2016 ammontante ad €12.862,14, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad €2.027,45;

D I S P O N E

l'emissione dei mandati di pagamento:

- di €5.000,00 in favore dello S.I.A. (Studio Ingegneri Associati) con sede in Milano nelle modalità allegate;
- della somma di €10.834,69 al netto della ritenuta d'acconto da versare di €2.027,4 in favore dell'Avv. Claudia Rappa.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabio Marino